

# **AVVISO PUBBLICO**

## **incarichi a consulenti medici esterni**

### **Art. 1 - Disciplina della materia e ammissibilità incarichi**

Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi a consulenti, medici –legali e specialisti in varie branche, da nominare quali consulenti di parte in sede giudiziale o stragiudiziale.

### **Art. 2 - Elenco dei consulenti**

Per l'affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, iscritti nell'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

L'iscrizione ha luogo su domanda, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:

1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 di iscrizione all'Albo Professionale e che non sussistono nei propri confronti cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

2) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte nelle varie branche specialistiche;

3) indirizzo di posta elettronica certificata;

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

La domanda dovrà pervenire all'indirizzo pec dell'AOPC: [protocollo@pecaocz.it](mailto:protocollo@pecaocz.it), entro giorni 20 dalla pubblicazione del regolamento sull'Albo Pretorio dell'Azienda;

L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego è disposta dal Responsabile della S.O.D. Affari Generali le cui decisioni vengono tempestivamente comunicate ai professionisti interessati, e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile del servizio di cui sopra.

### **Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**

Possono essere iscritti i medici e odontoiatri, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 5(cinque) anni . Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

### **Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

La competenza di affidare incarichi di consulenza e' conferita dal Legale Rappresentante p.t., su proposta del Responsabile Dirigente competente a gestire la vertenza (giudiziale o stragiudiziale) al quale sarà demandato l'incombente di redigere relativa proposta di delibera.

Al fine di evitare situazioni monopolistiche e sperequate, gli incarichi saranno conferiti a rotazione e, comunque, in rapporto alla specificità della branca medico-specialistica da trattare.

E' fatta salva l'ipotesi di connessione soggettiva relativa alla medesima controversia.

All'atto di accettazione dell'incarico il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico medico, e di impegnarsi a non assumere consulenze da privati o altri soggetti in situazioni di conflitto con l'AOPC, sino a che avrà rapporti di difesa con l'Azienda stessa.

Non possono essere incaricati Professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza pregressi incarichi fiduciari loro affidati.

### **Art. 5 – Contratto di consulenza**

Gli incarichi devono essere regolati da apposito contratto.

Il contratto che deve essere stipulato secondo l'allegato schema deve, inoltre, prevedere:

-fornire parere preliminare sul caso clinico in questione;

- partecipare alle operazioni peritali e redigere le previste osservazioni nei tempi prescritti;
- la determinazione degli onorari dovuti al professionista sarà pari ad euro 500,00 oltre accessori di legge, per l'attività svolta nel territorio di competenza del Comune di Catanzaro; nel caso in cui l'attività venga espletata al di fuori del Comune di Catanzaro il predetto importo sarà integrato dalle spese vive documentate.

#### **Art. 6 - Registro degli incarichi**

Presso la S.O.C. "Affari Generali" è istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari.

La predetta Struttura curerà l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 8 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 7 - Cancellazione dall'elenco**

Il Responsabile della S.O.C. Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Per motivi idonei ad incrinare il rapporto di fiducia sarà revocato, con apposito provvedimento, l'incarico professionale affidato.

#### **Art. 8 - Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'elenco, che può avvenire in ogni tempo, l'Azienda attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web aziendale. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

#### **Art. 9 - Norme di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico medico.

L'allegato schema di contratto o deve fare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.